

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00968 del 29/05/2024

Proposta n. 1003 del 23/05/2024

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 38, comma 2 dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss. mm. e ii. Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata, avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100/2020 e ss. mm. e ii, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Costanza Rughetti, in qualità di unico proprietario, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Fiamignano (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 61, particella 515 - ID 7292

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FESTUCCIA ELEONORA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 38, comma 2 dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss. mm. e ii. *Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata*, avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100/2020 e ss. mm. e ii, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Costanza Rughetti, in qualità di unico proprietario, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Fiamignano (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 61, particella 515 - ID 7292

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione *post sisma 2016* della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *post sisma 2016* della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'*Addendum* alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: *"Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi"* che dispone: *"La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ..."*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ed in particolare l'art. 1, comma 412, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4- septies è inserito il seguente: « 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" con "31 dicembre 2024";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO CHE:

l'articolo 2 comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

l'articolo 2 comma 5 lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

l'articolo 5 comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone "*Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili*";

con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la "*Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili*";

con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la "*Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi*";

con l'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha inteso dare "*Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016*", stabilendo altresì una procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato;

con l'art. 38, comma 1, dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 "Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata" è stato stabilito che *"Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge"*;

al comma 2 dell'articolo citato al punto che precede è stato stabilito, altresì, che *"il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge speciale Sisma"*;

all'art. 1, comma 1, lett. d), dell'Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, *"Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata"*, è stato disposto che *"sono differiti al 31 maggio 2023 i seguenti termini previsti... 31 dicembre 2022 per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022"*;

all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 *"Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi"*, è stato disposto che *"Per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023"*;

all'art. 4 dell'Ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024, *"Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023"*, è stato stabilito che *"Per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) e comma 2, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31 marzo 2024"*;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

in data 30/11/2020, con prot. n. 1041606, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale per edifici ad uso residenziale con danni lievi, per conto della Sig.ra Costanza Rughetti, in qualità di unico proprietario, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Fiamignano (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 61, particella 515 - ID 7292, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);

l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha notificato, a mezzo nota prot. n. 926759 del 12/11/2021, il Decreto Dirigenziale n. A02196 del 11/11/2021, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di contributo identificata al punto di cui sopra, al quale si rimanda per il dettaglio dei motivi ostativi alla concessione del beneficio economico;

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

a seguito dell'inoltro di specifica istanza da parte del professionista incaricato, acquisita con protocollo n. 129446 del 09/02/2022, ad integrazione di quella originaria e volta a superare i motivi di diniego alla base dell'adozione del citato decreto dirigenziale n. A02196 del 11/11/2021, l'Ufficio Speciale Ricostruzione, con nota in uscita prot. n. 325067 del 01/04/2022, ha trasmesso a questi ed al Comune territorialmente competente il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando la persistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, al quale si rimanda per il dettaglio degli stessi;

il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è infruttuosamente decorso in assenza delle osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superare i motivi di diniego sopra richiamati;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrazione che qui si intendono integralmente richiamate,

il rigetto della richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 38, comma 2 dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss. mm. e ii. *Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata*, avente ad oggetto gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100/2020 e ss. mm. e ii, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Costanza Rughetti, in qualità di unico proprietario, relativa al fabbricato sito nel Comune di Fiamignano (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 61, particella 515 - ID 7292.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stefano Fermante

ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata

DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)

DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € 33.739,38 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Fiamignano
Indirizzo	Via C. Battisti, 17
Richiedente	Costanza Rughetti
In qualità di	Unico proprietario
Professionista	Ing. Daniele Salini
Dati Catastali	Fg. 61 particella 515

Dati identificativi dell'istanza

GEDISI

ID fascicolo: 1205702800000124792020

ID ultima richiesta: 1236086 del 06/12/2022

USR

ID Istanza: **7292**

Protocollo: 1041606 del 30/11/2020; 571405 del 01/07/2021; 129446 del 09/02/2022

Istruttore: Eleonora Festuccia

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020) sì no

Verifica a campione (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020) sì no

Tipologia di intervento: Riparazione con rafforzamento locale

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale

Natura giuridica della titolarità del contribuente: Singolo proprietario

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e l.m.i. presentata dalla Sig. ra Costanza Rughetti relativa al fabbricato sito nel Comune di Fiamignano (RI), distinto in Catasto al foglio 61, mappale 515 - ID 7292

CONSIDERATO CHE:

- in data 27/11/2020 con Prot. MUDE n. 1205702800000124792020 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig.ra Costanza Rughetti, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Fiamignano (RI), distinto in Catasto al foglio 61, mappale 515, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE), istanza di contributo acquisita al Prot. Reg. Lazio n. 1041606 del 30/11/2020;

- con nota Prot. n. 1047121 del 01/12/2020, questo Ufficio ha comunicato che l'istanza in oggetto era stata estratta per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 12 dell'Ord. Commissariale n°100;
- con nota Prot. n. 1114718 del 21/12/2020 questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 108/2020;
- con nota Prot. n. 0571405 del 01/07/2021 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso alcuni elaborati come integrazione all'istanza;
- la suddetta integrazione è risultata incompleta della documentazione minima richiesta dalla normativa; pertanto, con nota prot. n. DU0107-000118 del 20/08/2021, questo Ufficio ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- poiché nonostante la suddetta nota prot. n. DU0107-000118 del 20/08/2021 di richiesta di integrazioni documentali, alla data del 06/10/2021, la documentazione richiesta non era ancora pervenuta, con nota prot. n. 0795912 del 06/10/2021, il ns. Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;
- con prot. n. 0926759 del 12/11/2021 il ns. Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente, il decreto dirigenziale N. A02196 del 11/11/2021 di rigetto della richiesta di contributo ID 7292, per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, relativa al fabbricato in oggetto;
- con nota Prot. n. 129446 del 09/02/2022 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso integrazione all'istanza;
- con nota prot. n. 0325067 del 01/04/2022, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che si intendono qui integralmente richiamati, e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO:

- che i termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente spirati, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego richiamati nella nota prot. n. 0325067 del 01/04/2022;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

22/05/2024

Il responsabile del procedimento
dell'istruttoria
Eleonora Festuccia